

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo: se il credito risulta fondato sono irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria**

*Va confermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove il credito richiesto risulti in tutto o in parte fondato, la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.*

**Tribunale di Grosseto, sentenza del 13.7.2015, n. 640**

...omissis...

In punto di rito va premesso come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione; per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. 17.02.2004 n. 2997; Cass. 24.06.2004 n. 11762).

Nel merito si evidenzia che la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.

Nel caso di specie non è contestato che xxx. abbia commissionato a xxxxx. lavori edili in forza di contratto di subappalto con riferimento al cantiere di Pancole, così come non è contestato che siano stati per gli stessi effettuati dei pagamenti, essendo la controversia incentrata su prestazioni effettivamente svolte e sul quantum dovuto, ovvero sull'effettivo espletamento di lavori ulteriori rispetto a quelli già saldati.

Il teste xxxxx., che ha dichiarato di abitare vicino al cantiere in cui furono svolte le opere per cui è causa, ha riferito di avervi visto lavorare sia il xxxx. sia il xxxx entrambi impegnati a scaricare materiali che non sapeva specificare. Spiegava di aver visto l'immobile ed i relativi lavori svolti nella parte esterna, ma non sapeva ricordare il periodo ed in particolare nulla sapeva dire circa l'epoca in cui era stato presente in cantiere il Bxxx

xxx., in sede di dichiarazioni testimoniali, riferiva di avere un magazzino a Scanzano e esponeva di aver venduto materiale edile sia al xxxx.. In particolare confermava di aver emesso tutta una serie di fatture per materiali acquistati da T. che riconosceva in quelle prodotte in atti, aggiungendo che per le stesse gli doveva ancora essere corrisposto l'importo di euro 1.259,60.

Con riferimento alla debenza dell'importo di euro 1.3015 di cui alla fattura n. 9 emessa da xxxxx.11.2007, la teste xxx., coniuge del titolare della ditta convenuta in comunione dei beni, ha riferito che la suddetta fattura era stata consegnata da suo marito al xx. il quale nulla aveva obiettato ed aveva anzi detto che avrebbe pagato. Spiegava che ciò era avvenuto sotto il balcone di casa e che lei era scesa in quanto interessata alla questione dato che il Mxxxx. non pagava regolarmente.

Il teste Fxxx all'epoca legale di xxx si limitava a confermare che la fattura in oggetto era quella su cui era stato fondato il decreto ingiuntivo.

La suddetta fattura non risulta tuttavia inserita nella contabilità della ditta xxx. Nessun ulteriore elemento è stato aggiunto dalla disposta CTU, considerato che il consulente dell'ufficio ha riferito di non essere riuscito ad accedere all'immobile in cui sono stati svolti i lavori, potendo valutare i lavori solo per il tramite delle foto ed anche in tal modo in modo assolutamente generico considerata la mancanza di alcun contratto scritto tra le parti.

Di nessun aiuto si ritiene peraltro possano essere i documenti prodotti relativi all'acquisto di materiali edili da parte di xxx, considerato che gli stessi sono del tutto privi di alcun riferimento al cantiere ed ai lavori per cui è controversia.

Le complessive risultanze istruttorie non si ritiene che siano dunque riuscite a fornire la prova dell'esecuzione da parte di xxxx. di lavori ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pagamenti da parte della ditta Mxxx., non potendo in senso contrario ritenersi sufficiente la testimonianza della moglie - in comunione dei beni con riferimento alla quale è stata anche eccepita l'incapacità a testimoniare che deve essere ritenuta fondata in considerazione della natura della parte di ditta individuale dunque coincidente con la persona del titolare coniuge del teste - che peraltro è limitata alla circostanza della ricezione di una fattura da parte del xxx che non l'ha tuttavia inserita nella propria contabilità.

In accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato e la domanda di pagamento proposta da parte opposta respinta in quanto totalmente sfornita di prova, in cui onere gravava sulla parte convenuta opposta.

Il regolamento delle spese di lite della presente fase di opposizione segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo in base alle norme applicabili razione temporis.

Sulla base del medesimo presupposto le spese di CTU, liquidate come in atti sono definitivamente poste a carico di parte convenuta opposta, con onere di refusione all'opponente di quanto eventualmente a tale titolo anticipato in via provvisoria.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta rea le parti come in epigrafe emarginate, così provvede:

- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1227/09 emesso dal Tribunale di Grosseto;
- respinge la domanda di pagamento di parte convenuta opposta;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere a parte attrice opponente le spese di lite della presente fase di merito che si liquidano in euro 2.100,00 per compenso professionale, euro 93,00 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta opposta, con onere di refusione all'opponente di quanto eventualmente a tale titolo anticipato in via provvisoria.